

DECRETO 11 agosto 2020.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto

dell'aliquota per oneri di gestione determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2019, n. 192, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2019, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2018, n. 289, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2019, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,26 per cento dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2020, deliberato dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020;

Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2020 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;



Vista la comunicazione del 1° giugno 2020, n. 15871, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il Directorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2020, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2019 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2018, n. 289, in misura pari al 4,26 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2020

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2020 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A04519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2020.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori», in Milano, nella disciplina di «oncologia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2017 con il quale è stato confermato il carattere scientifico, per la disciplina di oncologia, della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» con sedi a Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5;

Vista la nota n. 14043 del 18 novembre 2019 con la quale la Fondazione IRCCS (codice fiscale 80018230153) ha presentato a questo Ministero la richiesta di conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di oncologia trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato istituto il 23 gennaio 2020 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto in data 11 dicembre 2019 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 182053 del 27 maggio 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2020, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2020 n. 175;

